



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI – P.I.: 0653434072

U.O.C. Servizio di Informazione e Comunicazione Istituzionale

- Ufficio Staff della Direzione Generale -

UOS Privacy

A tutti i Direttori/Dirigenti/Responsabili
delle Macrostrutture dell'Azienda Sanitaria di Bari
LORO SEDI

Oggetto: CIRCOLARE IN MATERIA DI DIRITTI E LIBERTA' FONDAMENTALI DEGLI ASSISTITI

Gentilissimi Tutti,

con il presente documento si intendono fornire indicazioni operative atte a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli assistiti, anche in relazione alle **modalità di raccolta dei dati personali e particolari degli stessi per finalità di cura.**

Il concetto di Privacy assume connotazioni diverse a seconda degli ambiti di applicazione. In sanità, la privacy comprende la protezione dei dati personali della persona riguardanti il suo stato di salute e le modalità di trattamento.

Ogni cittadino che accede ad una struttura sanitaria per visite, esami o ricoveri necessita infatti che gli venga garantita l'assoluta riservatezza, nel rispetto dei suoi diritti fondamentali e della sua dignità.

Le norme in materia di Privacy sono contenute nel Codice sulla Privacy (D.LGS 196/2003) e s.m.i. che garantiscono che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati.

Inoltre, obbliga al rispetto del principio di necessità nel trattamento dei dati, riducendo così l'utilizzo a finalità specifiche e ben stabilite.

Come noto in data 25 maggio u.s. è diventato operativo il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali. In data 19 settembre 2018 è entrato altresì in vigore il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI – P.I.: 0653434072

disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che adegua il Codice in materia di Protezione dei dati personali (D.Lgs 30.06.2003 n. 196) alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, si sottolinea come l'art. 22, comma 4, del Decreto Legislativo n. 101 sopracitato disponga che *"a decorrere dal 25 maggio 2018, i Provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto Regolamento e con le disposizioni del presente decreto"*.

Nella materia oggetto della presente circolare si richiama, pertanto, il **Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 9 novembre 2005**, che si ritiene tuttora pienamente applicabile in virtù di quanto sopra esposto, tramite il quale il Garante ha avuto modo di precisare che ogni operazione di trattamento dei dati personali deve avvenire nel pieno rispetto della dignità degli interessati.

Più in generale si ricorda che, in ambito sanitario, per **dati personali** si intendono quelli che fanno riferimento allo stato di salute e alla vita sessuale, ovvero tutte le informazioni sulle condizioni psico-fisiche della persona. Comprendono anche i **dati genetici**, che riguardano i caratteri ereditari di un individuo e le fotografie scattate durante un intervento chirurgico.

In sanità, la privacy entra in gioco in diverse situazioni. Oltre al trattamento dei dati, infatti è importante che vengano garantiti:

- ✓ la riservatezza durante i colloqui;
- ✓ la distanza di cortesia;
- ✓ che le notizie nei reparti/ambulatori/pronto soccorso vengano date nel rispetto della riservatezza dell'assistito e esclusivamente a persone legittimate (es. familiari e conoscenti) previo accordo con l'interessato;
- ✓ il rispetto durante le chiamate in sala d'attesa: di norma non si dovrebbero chiamare le persone per nome, ma attraverso un numero.

Pertanto, per trattamento dei dati si intende qualsiasi operazione svolta con un elaboratore elettronico o meno che riguarda operazioni di raccolta dati, registrazione, conservazione, elaborazione, diffusione, selezione.

L'art. 13 del Codice della Privacy stabilisce che, prima di procedere alla raccolta dati è necessario informare l'interessato dell'utilizzo dei suoi dati per finalità sanitarie.

La raccolta dei dati è caratterizzata dalle seguenti fasi:

1. **Raccolta:** deve avvenire nel modo più corretto possibile, verificando correttezza e completezza;
2. **Registrazione:** deve avvenire su cartelle cliniche, data base ecc;



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI – P.I.: 0653434072

3. **Conservazione:** i dati devono essere conservati in luoghi con accesso controllato;
4. **Utilizzo:** essi devono essere utilizzati solamente da chi è indicato al trattamento;
5. **Comunicazione:** i dati possono essere comunicati solamente a soggetti determinati e solo previsto da una legge che lo autorizzi, nel rispetto del trattamento dei dati personali;
6. **Diffusione.**

Fondamentale è in tutte le operazioni di raccolta dei dati la **riservatezza**.

Riservatezza: non è soltanto il riconoscimento di un diritto ormai acquisito del cittadino, è tutela di uno strumento di lavoro costituito dal rapporto fiduciario con la persona che chiede un intervento professionale.

È un diritto della persona e un dovere del professionista, prima ancora che giuridico la cui inosservanza può essere sanzionata.

È un atteggiamento di cautela nella conduzione della relazione professionale che deve essere riguardosa e discreta; il professionista inoltre deve saper conservare, usare e proteggere i dati raccolti, salvaguardandoli da ogni indiscrezione anche nel caso riguardino ex utenti, anche se deceduti. Concretamente non si tratta solo di tacere dati riservati di cui direttamente o indirettamente si viene a conoscenza, ma anche di:

- usare con discrezione le informazioni acquisite, valutando bene che cosa, come, quando, a chi può essere necessario comunicarle;
- acquistare capacità e affinare sensibilità per selezionare e discernere tra ciò che va tenuto riservato e ciò che utile e necessario comunicare;
- saper cogliere, anche al di là di informazioni palesemente soggette a segreto, il bisogno, l'intenzione, le sfumature che ogni persona ci fa intravedere circa il suo grado di bisogno di riservatezza, di pudore, di fragilità, circa i ritmi, i tempi, i modi con cui è in grado di confidarsi ecc;
- tutelare la riservatezza della persona significa anche informarla sui limiti e gli obblighi del professionista, significa chiedere ma non troppo, non fare domande che possano essere vissute come inquisitorie; ascoltare molto, ma eventualmente arginare sfoghi e confidenze di cui poi quella persona potrebbe pentirsi;
- significa adottare uno stile di rapporto non troppo distante, ma nemmeno confusivo o collusivo.

Per coniugare gli aspetti teorici con quelli operativi, nel presente elaborato sono state inserite delle “**note operative**” finalizzate ad essere un riferimento pratico e quotidiano per i professionisti/operatori sanitari che lavorano presso l'ASL Bari.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI – P.I.: 0653434072

NOTE OPERATIVE PER GARANTIRE LA RISERVATEZZA DEGLI ASSISTITI

Si invitano le SS.VV. a porre l'attenzione a quanto previsto nel suindicato Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 9 novembre 2005, ed in particolare:

- alla lett. b) **Riservatezza nei colloqui e nelle prestazioni sanitarie:** “I luoghi che costituiscono il proprio ambiente di lavoro devono avere alcune caratteristiche ed essere rispondenti al rispetto della normativa sulla privacy sia che siano dedicati al solo servizio in cui si opera sia quando sono condivisi con altri operatori e/o servizi.
In tutti i casi devono essere adottate strategie volte a garantire alla persona la riservatezza dovuta.
La stanza in cui avviene l'incontro con la persona deve essere accogliente, protetta quanto basta da possibili interruzioni e disturbi. Fermo restando che risulta opportuno spegnere il telefonino e non farsi passare telefonate nel corso del colloquio/prestazione sanitaria, è necessario considerare che in alcune situazioni questo non è organizzativamente possibile; se non si può fare diversamente, è opportuno attivare alcune strategie per contenere il disturbo dell'attenzione ed all'utente verrà esplicitata, prima di iniziare il colloquio, l'impossibilità di tenere spento il telefono.
Sulla scrivania ci devono essere solo informazioni neutre ed impersonali, la cartella della persona non deve essere lasciata incustodita durante il colloquio (ad esempio non “dimenticarla” davanti alla persona e spostarsi, anche per poco, in altro ufficio).
Bisogna evitare che l'utente esponga il proprio disagio prima di accedere al setting del colloquio/prestazione sanitaria predisposti (se necessario, spiegare alla persona la motivazione).
In generale è buona norma bloccare il proprio personal computer ogni volta che ci si allontana dalla scrivania; non lasciare cartelle e altra documentazione incustoditi sulla scrivania; assicurarsi che schedari e armadi che contengono documentazione siano chiusi a chiave quando il professionista deve assentarsi dall'ufficio.
E' quindi, doveroso adottare idonee cautele in relazione allo svolgimento di colloqui/prestazioni sanitarie, da parte del personale sanitario per evitare che in tali occasioni le informazioni sulla salute dell'interessato possano essere conosciute da terzi. Le medesime cautele vanno adottate nei casi di raccolta della documentazione di anamnesi, qualora avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dai locali o dalle modalità utilizzate”;
- la lett. e) **Distanze di cortesia:** “Le strutture sanitarie devono predisporre apposite distanze di cortesia in tutti i casi in cui si effettua il trattamento di dati sanitari (es: operazioni di sportello; acquisizione di informazioni sullo stato di salute) nel rispetto dei canoni di confidenzialità e della riservatezza degli interessati”;
- la lett. f) **Ordine di precedenza e di chiamata:** “All'interno dei locali di strutture sanitarie, nell'erogare prestazioni sanitarie o espletando adempimenti amministrativi che richiedono un periodo di attesa, devono essere adottate soluzioni che prevedano un ordine di precedenza e



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI – P.I.: 0653434072

di chiamata degli interessati che prescindano dalla loro individuazione nominativa, ad esempio attribuendo loro un codice numerico o alfanumerico fornito al momento della prenotazione o dell'accettazione”;

- la lett. g) **Correlazione tra paziente e reparto o strutture**: “Gli organismi sanitari devono mettere in atto specifiche procedure, anche di formazione del personale, per prevenire che soggetti estranei possano evincere in modo esplicito l'esistenza di uno stato di salute del paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l'indicazione della struttura o del reparto presso cui si è recato o è stato ricoverato”.

L'ufficio Privacy e il DPO Aziendale rimangono a disposizione per ogni eventuale altro chiarimento.

Cordialmente

